

Bruxelles, 16 gennaio 2024
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9
CFSP/PESC 68

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmettono in allegato per le delegazioni gli orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvati dal Consiglio nella sua 4000^a sessione del 16 gennaio 2024.

Orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio

INDICE

GLOSSARIO	5
INTRODUZIONE.....	9
1. Disposizioni legislative applicabili	10
2. Attuazione.....	11
3. Raccolta di dati	11
4. Dati su prodotti a duplice uso non classificati come prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 2, punto 20), del regolamento	12
4.1. Tipo di prodotto	12
4.2. Informazioni sulle autorizzazioni	13
4.2.1. Autorizzazioni specifiche	13
4.2.2. Autorizzazioni globali di esportazione	13
4.2.3. Autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali.....	13
5. Dati supplementari per la relazione annuale dell'UE.....	14
5.1. Panoramica delle autorizzazioni in base al loro tipo corrispondente (di licenza)	14
5.2. Utilizzatori registrati delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali.....	14
5.3. Dati sull'uso delle autorizzazioni generali e globali di esportazione	14
6. Dinieghi e divieti	15
7. Dati sui prodotti a duplice uso classificati come prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 2, punto 20), del regolamento	15
8. Informazioni su amministrazione e applicazione	16
9. Preparazione della relazione annuale dell'UE sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso	16
9.1. Relazione annuale dell'UE sulle autorizzazioni.....	16
9.1.1. Autorizzazioni specifiche	16
9.1.2. Autorizzazioni globali di esportazione	18
9.1.3. Autorizzazioni generali di esportazione nazionali.....	19
9.1.4. Uso delle autorizzazioni globali di esportazione e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali	23
9.1.5. Dinieghi e divieti (allegato A)	25
9.1.6. Prodotti di sorveglianza informatica.....	26
10. Informazioni sull'amministrazione e sull'esecuzione dei controlli	27
10.1 Amministrazione dei controlli	27
10.2 Esecuzione dei controlli.....	27

ALLEGATO A	28
CATEGORIA 0 – MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE.....	28
CATEGORIA 1 – MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE.....	28
CATEGORIA 2 – TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI.....	29
CATEGORIA 3 – MATERIALI ELETTRONICI.....	29
CATEGORIA 4 – CALCOLATORI	29
CATEGORIA 5 – TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE	30
CATEGORIA 6 – SENSORI E LASER.....	30
CATEGORIA 7 – MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE	31
CATEGORIA 8 – MATERIALE NAVALE	31
CATEGORIA 9 – MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE	31
PRODOTTI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI	32
ALLEGATO B.....	33

GLOSSARIO

Il presente glossario fornisce spiegazioni o definizioni dei termini ricorrenti utilizzati nei presenti orientamenti. Le voci contrassegnate con l'asterisco (*) sono tratte dalle definizioni del regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso e del regolamento (CE) n. 223/2009. Le descrizioni delle voci senza asterisco (*) non devono intendersi come definizioni giuridicamente vincolanti.

Termine	Definizione
Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso	Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Gli allegati sono aggiornati ogni anno mediante un atto delegato della Commissione. Per l'ultimo aggiornamento cfr. https://eur-lex.europa.eu .
Autorizzazione	La definizione del termine autorizzazione nel contesto della relazione annuale dell'UE si trova all'articolo 2, punti 12), 13), 14), 15) e 16), del regolamento (UE) 2021/821, mentre un'ulteriore spiegazione è fornita negli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 del regolamento: ▪ autorizzazioni globali e specifiche, anche per grandi progetti; ▪ autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali; ▪ autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione; ▪ autorizzazioni di transito; ▪ autorizzazioni per la fornitura di assistenza tecnica; ▪ autorizzazioni di trasferimenti intraunionali; ▪ autorizzazioni per prodotti non compresi negli elenchi di cui all'allegato I, ma soggetti ad autorizzazione nell'ambito di un approccio onnicomprensivo; ▪ autorizzazioni in forza di una misura nazionale di controllo: per prodotti non compresi negli elenchi di cui all'allegato I, ma soggetti a controllo previsto da misure nazionali.
Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione	Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione quale definita nel regolamento (UE) 2021/821.
Controlli onnicomprensivi	Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi in base alle condizioni di cui in particolare agli

	articoli 4, 5, 9 e 10 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.
Prodotti di sorveglianza informatica*	Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione - Articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2021/821.
Dinieghi/divieti	La definizione dei termini dinieghi/divieti nel contesto della relazione annuale si trova agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento (UE) 2021/821: ▪ dinieghi relativi all'esportazione (articoli 3 e 4); ▪ dinieghi relativi alla fornitura di servizi di intermediazione (articolo 6); ▪ divieti di transito (articolo 7); ▪ dinieghi relativi alla fornitura di assistenza tecnica (articolo 8).
Prodotti a duplice uso*	Prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari - Articolo 2, punto 1).
Regolamento sui prodotti a duplice uso (denominato anche regolamento o DUR)	Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
Destinazione	Paese in cui è situato il destinatario secondo le informazioni fornite dall'esportatore all'autorità competente. Il paese di destinazione finale è quello in cui è situato l'utilizzatore finale.
Esportazione*	Termine definito nel modo seguente: ▪ un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione; ▪ una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del

	regolamento UE sui prodotti a duplice uso, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata; ▪ un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; ▪ la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale - Articolo 2, punto 2).
Esportatore*	Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che: ▪ sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione; ▪ decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio

	doganale dell'Unione; ▪ qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, punto 19), lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - Articolo 2, punto 3).
Programma interno di conformità (ICP)*	Politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali - Articolo 2, punto 21).
Trasferimento intraunionale o trasferimento	Movimento o trasmissione di un prodotto a duplice uso compreso negli elenchi dell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso da un fornitore in uno Stato membro dell'UE a un destinatario in un altro Stato membro dell'UE.
Prodotti a duplice uso compresi negli elenchi	I prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.
Prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi	Prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui agli allegati I e IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso che possono diventare soggetti a controlli all'esportazione (controlli onnicomprensivi). Ne fanno parte anche i prodotti che sono (di poco) al di sotto delle soglie tecniche di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.
Gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso	Gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito in forza dell'articolo 24 del regolamento.

INTRODUZIONE¹

Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/821 ("regolamento") l'UE dimostra il suo impegno a mantenere solidi obblighi giuridici per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, nonché a rafforzare lo scambio di informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza.

Il regolamento prevede per la prima volta che la pubblicazione di una relazione annuale dell'UE sull'esecuzione dei controlli contenga informazioni pertinenti sul rilascio delle licenze e sull'esecuzione dei controlli di cui al regolamento, prestando debita attenzione alla necessità di garantire la tutela della riservatezza di determinati dati, in particolare qualora la trasmissione o la pubblicazione dei dati sul rilascio delle licenze possa incidere su questioni riguardanti la difesa, la politica estera o la sicurezza nazionale oppure possa compromettere la protezione delle informazioni personali o commerciali sensibili (articolo 26).

Dal 2013 il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso ha sviluppato un meccanismo di raccolta di dati sul rilascio delle licenze, su base facoltativa, e ha sostenuto la preparazione di una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio che contenesse dati aggregati dell'UE sul rilascio delle licenze e altre informazioni relative al controllo delle esportazioni. La raccolta dei dati è stata effettuata annualmente e il meccanismo si è progressivamente ampliato al fine di acquisire dati relativi ai vari tipi di autorizzazioni e dati riguardanti l'amministrazione, l'attuazione e l'esecuzione dei controlli. La raccolta si è basata su un questionario elaborato dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso.

I presenti orientamenti descrivono la nuova metodologia di raccolta e pubblicazione dei dati che devono essere inclusi nella relazione annuale. La metodologia deve essere applicata dalle autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze (di seguito denominate anche "autorità competenti") – in cooperazione con altre autorità (ad esempio le dogane), se del caso – e dalla Commissione ai fini della preparazione della relazione annuale dell'UE sul controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso², che contempla tutte le attività dell'UE nel settore del controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

I criteri per la definizione della metodologia per la raccolta dei dati e per la preparazione della relazione annuale a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento tengono conto in particolare della necessità di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.

¹ I presenti orientamenti riguardano la preparazione della relazione annuale dell'UE sul controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, pur riconoscendo che a livello nazionale le autorità competenti degli Stati membri seguono prassi diverse in materia di comunicazione di informazioni al pubblico.

² Ciò non pregiudica lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione "al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione", a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/821.

La metodologia pertanto non va oltre quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del regolamento, garantendo al contempo un efficace scambio di informazioni pertinenti.

I presenti orientamenti sono stati messi a punto da un gruppo di esperti tecnici composto da rappresentanti delle autorità competenti per il controllo delle esportazioni degli Stati membri³ e presieduto dalla DG Commercio della Commissione europea. Gli orientamenti tengono anche in considerazione i risultati della consultazione dei portatori di interessi condotta dalla DG Commercio della Commissione europea tra il 24 gennaio e il 28 febbraio 2023⁴.

I presenti orientamenti sono resi disponibili per la preparazione della relazione annuale dell'UE per quanto riguarda i dati sul rilascio delle licenze e si applicano a tali dati dal 2022 in poi. In considerazione dello stato attuale di attuazione del regolamento sui prodotti a duplice uso, i presenti orientamenti sulla metodologia potranno essere ulteriormente aggiornati e migliorati in futuro, secondo necessità.

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI

All'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, sono specificate le informazioni che in generale devono essere contenute nella relazione annuale dell'UE. La prima frase stabilisce la base di riferimento per la comunicazione delle informazioni sulle autorizzazioni, sui dinieghi e sui divieti: "[l]a relazione annuale contiene informazioni sulle autorizzazioni (in particolare il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri) sui dinieghi e sui divieti a norma del presente regolamento. La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'amministrazione (in particolare in materia di personale, attività di messa in conformità e sensibilizzazione, strumenti appositi per il rilascio di licenze o la classificazione) e sull'esecuzione dei controlli (in particolare il numero di infrazioni e sanzioni)".

La formulazione "per tipo di prodotto e per destinazione", utilizzata all'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, tra parentesi, deve essere interpretata come l'obbligo di **segnalare le autorizzazioni per destinazione e, separatamente, per tipo di prodotto**. Tale interpretazione è ritenuta coerente con la necessità di proteggere le informazioni sensibili a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, e di evitare il rischio di aggiramento delle decisioni restrittive in materia di rilascio delle licenze nell'Unione⁵.

Le "**informazioni sulle autorizzazioni**" si riferiscono alle licenze per le esportazioni di prodotti a duplice uso rilasciate/concesse dagli Stati membri a norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso o a norma delle leggi nazionali.

³ Il gruppo di esperti tecnici si è riunito varie volte tra febbraio 2022 e giugno 2023.

⁴ https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_en.

⁵ La combinazione di dati sulle autorizzazioni per destinazione e per tipo di prodotto in un'unica tabella condurrebbe verosimilmente a considerevoli violazioni della riservatezza degli esportatori o potrebbe favorire l'aggiramento delle decisioni restrittive in materia di rilascio delle licenze nell'UE.

Per quanto riguarda **i dinieghi e i divieti**, le cifre pertinenti saranno **riferite a livello dell'UE**, poiché nella parte pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2, non è presente la formulazione "il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri".

Per quanto riguarda i **prodotti di sorveglianza informatica**, l'articolo 26, paragrafo 2, terzo comma, sancisce che "la relazione annuale contiene informazioni specifiche sulle autorizzazioni, in particolare sul numero di domande ricevute per prodotto, sullo Stato membro di rilascio e sulle destinazioni interessate da tali domande e sulle decisioni adottate al riguardo".

La relazione annuale conterrà pertanto una sezione specifica sui prodotti di sorveglianza informatica. In essa saranno indicati il numero di domande ricevute per Stato membro **come pure l'elenco delle destinazioni** interessate da tali domande e gli Stati membri interessati. La formulazione "decisioni adottate al riguardo" indica autorizzazioni o dinieghi/divieti, e tale informazione sarà espressa come **cifra totale a livello dell'UE** per tutti i prodotti di sorveglianza informatica pertinenti.

2. ATTUAZIONE

La Commissione intende pubblicare la relazione annuale di cui all'articolo 26 del regolamento nel primo semestre dell'anno successivo (anno di riferimento +1), a seconda dell'effettiva disponibilità e completezza dei dati nazionali e di altri fattori pertinenti.

La trasmissione completa e corretta dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione dovrà quindi essere completata entro il 30 aprile di ogni anno⁶.

I servizi della Commissione esamineranno i dati trasmessi dalle autorità competenti e prepareranno la relazione annuale di concerto con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso.

3. RACCOLTA DI DATI

A norma delle disposizioni del regolamento sui prodotti a duplice uso, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione informazioni sulle autorizzazioni per la preparazione della relazione annuale.

⁶ Le tabelle di conversione EUR/USD/valute nazionali saranno fornite dai servizi della Commissione all'inizio di gennaio di ogni anno.

La presente metodologia di raccolta dei dati dovrebbe rimanere sostenibile nel tempo, consentendo agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni pertinenti in modo efficiente, efficace sotto il profilo dei costi e statisticamente solido, tenendo in debita considerazione la protezione delle informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. La metodologia dovrebbe inoltre esigere una revisione minima, tenendo presente gli aggiornamenti annuali regolari dell'allegato I del regolamento. La metodologia, compresi i dati raccolti, non potrà essere utilizzata per scopi diversi dalla preparazione della relazione annuale dell'UE di cui all'articolo 26 del regolamento.

4. DATI SU PRODOTTI A DUPLICE USO NON CLASSIFICATI COME PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 20), DEL REGOLAMENTO

4.1 Tipo di prodotto

La classificazione dei prodotti a duplice uso nell'allegato I è molto dettagliata: oltre 1 800 voci, secondo la classificazione alfanumerica completa. Questa è la motivazione di fondo che ha indotto i legislatori dell'UE a raggruppare le voci nell'allegato I secondo il "tipo di prodotto" (articolo 26, paragrafo 2, primo comma) ai fini della relazione annuale dell'UE.

Mentre alcuni prodotti sono facilmente identificabili come prodotti finali (ad esempio il reattore nucleare (ECCN 0A001)), molti altri sono parti più piccole e componenti di altri prodotti, ad esempio valvole, pompe, materiali speciali, componenti per circuiti integrati ecc. Al fine di consentire il livello richiesto di trasparenza delle informazioni divulgate al pubblico, garantendo al contempo una raccolta dei dati efficiente e sostenibile nel tempo, è stata scelta come base di riferimento per la determinazione del tipo di prodotto la classificazione dei prodotti a duplice uso a livello di cinque cifre, garantendo allo stesso tempo che la determinazione del "tipo di prodotto" consenta la comunicazione di informazioni significative in termini di commercio, sicurezza e politiche.

L'**allegato A** dei presenti orientamenti descrive pertanto l'elenco dei "tipo di prodotto" da utilizzare per la raccolta dei dati sul rilascio delle licenze e per la preparazione della relazione annuale dell'UE.

Le autorizzazioni saranno suddivise per tipo di prodotto e per destinazione pertinente conformemente alle disposizioni del regolamento, tenendo conto della natura, dello scopo e delle caratteristiche dei diversi tipi di autorizzazione, come pure delle diverse prassi di concessione delle autorizzazioni e di raccolta dei dati applicate negli Stati membri. È quindi necessario adattare la raccolta e la presentazione alla Commissione dei dati pertinenti da parte degli Stati membri in base alle specificità dei diversi tipi di autorizzazione e delle prassi nazionali.

La presente metodologia riconosce anche che le autorizzazioni possono riferirsi a svariati prodotti che rientrano in più tipi.

L'anno di riferimento sarà quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

4.2 Informazioni sulle autorizzazioni

4.2.1 Autorizzazioni specifiche

Ai fini della presente metodologia le autorizzazioni di esportazione specifiche, le autorizzazioni ai servizi di intermediazione, le autorizzazioni all'assistenza tecnica, le autorizzazioni di transito, le autorizzazioni di transito intraunionale, le autorizzazioni in forza di una misura nazionale di controllo e le autorizzazioni per prodotti non compresi negli elenchi saranno considerate licenze individuali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione di conseguenza i dati sul rilascio delle licenze.

4.2.2 Autorizzazioni globali di esportazione

La presente metodologia, attenta alla natura, allo scopo e alle caratteristiche di ciascun tipo di autorizzazione, riconosce che le autorizzazioni globali di esportazione contengono molto spesso valori relativi alle esportazioni stimati o aperti e che tali autorizzazioni sono concesse per uno o più prodotti per un'unica destinazione o per uno o più prodotti per più destinazioni. In quanto tali, le autorizzazioni globali riducono l'onere amministrativo delle autorità competenti e degli esportatori relativamente a transazioni simili e/o frequenti. Al fine di salvaguardare gli obiettivi di non proliferazione, gli esportatori sono tenuti a redigere e presentare un programma di conformità interna per poter ottenere una licenza globale. Poiché il regolamento lascia la configurazione concreta delle autorizzazioni globali agli Stati membri, le prassi applicate nei vari Stati membri sono diverse. Al fine di fornire informazioni significative al pubblico, tenendo conto delle diverse prassi nazionali e della motivazione alla base delle autorizzazioni globali di esportazione (come spiegato in precedenza), è necessario adattare la raccolta e la comunicazione dei dati relativi alle autorizzazioni globali di esportazione conformemente alle tabelle seguenti, poiché ciò è considerato più rappresentativo e utile per la diffusione delle informazioni al pubblico. Gli Stati membri forniranno alla Commissione di conseguenza i dati pertinenti sul rilascio delle licenze.

4.2.3 Autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali

La presente metodologia, attenta alla natura di ciascun tipo di autorizzazione, tiene in considerazione che:

- le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono concesse ex lege dall'Unione europea agli esportatori che ne danno notifica alle autorità competenti e che soddisfano sia le condizioni preliminari pertinenti stabilite nel regolamento, tra cui l'adozione e il rispetto di programmi di conformità interni pertinenti, sia gli obblighi di comunicazione, come stabilito nel diritto nazionale applicabile;
- le autorizzazioni generali di esportazione nazionali sono concesse ex lege dagli Stati membri agli esportatori che ne danno notifica alle autorità competenti e che soddisfano sia le condizioni preliminari pertinenti stabilite nel diritto nazionale applicabile, tra cui l'adozione e il rispetto di programmi di conformità interni pertinenti, sia gli obblighi di comunicazione;
- nell'ottica della non proliferazione, le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali sono rilasciate per facilitare il commercio di prodotti a duplice uso, riducendo al contempo l'onere amministrativo per gli esportatori e per le autorità competenti per il controllo delle esportazioni.

È opportuno pertanto adattare la metodologia di raccolta e di comunicazione dei dati pertinenti e gli Stati membri forniranno alla Commissione di conseguenza i dati relativi al rilascio delle autorizzazioni.

La relazione annuale della Commissione farà riferimento all'ultima pubblicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e alle autorizzazioni generali di esportazione nazionali come allegato della relazione annuale.

5. DATI SUPPLEMENTARI PER LA RELAZIONE ANNUALE DELL'UE

5.1 Panoramica delle autorizzazioni in base al loro tipo corrispondente (di licenza)

Sebbene non sia obbligatorio in virtù delle disposizioni giuridiche applicabili, si ritiene utile che gli Stati membri presentino su base volontaria anche i dati relativi al numero e al valore delle autorizzazioni per tipo di licenza.

5.2 Utilizzatori registrati delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali

Al fine di fornire informazioni sulle notifiche degli esportatori in conformità del regolamento⁷, si ritiene opportuno che gli Stati membri comunichino su base volontaria le informazioni sul numero di esportatori che hanno notificato l'uso delle autorizzazioni generali dell'Unione o nazionali all'autorità competente o si sono registrati presso di essa a tal fine.

5.3 Dati sull'uso delle autorizzazioni generali e globali di esportazione

Posto che le autorizzazioni globali di esportazione e le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali costituiscono la base giuridica di una parte considerevole delle esportazioni complessive di prodotti a duplice uso dell'UE, si ritiene utile che gli Stati Membri forniscano dati supplementari sull'uso di tali autorizzazioni, quando disponibili.

Per motivi di coerenza la relazione della Commissione considererà quindi che i dati sulle autorizzazioni e i dati che rappresentano l'uso delle autorizzazioni non si equivalgono.

⁷ Cfr. le disposizioni pertinenti relative alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione: "L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*".

La presente metodologia tiene conto del fatto che:

- gli Stati membri possono fornire questi dati supplementari su base volontaria;
- per quanto riguarda i dati supplementari sull'uso delle autorizzazioni globali di esportazione e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali, gli Stati Membri possono decidere di fornire i dati tratti delle statistiche doganali sulle esportazioni effettive o i dati comunicati dagli esportatori, a seconda della disponibilità effettiva⁸;
- in alcuni casi, tali dati si riferiranno alle autorizzazioni concesse prima dell'anno di riferimento, poiché la licenza è utilizzata per vari anni dopo la concessione dell'autorizzazione;
- in conformità delle disposizioni del regolamento, gli Stati membri hanno attualmente prassi amministrative diverse per quanto riguarda gli obblighi di notifica degli esportatori.

6. DINIEGHI E DIVIETI

L'articolo 26 del regolamento stabilisce che la relazione annuale dell'UE contenga informazioni sui dinieghi e i divieti. Il regolamento non indica se i dati pertinenti debbano essere comunicati per numero, valore, destinazione a livello dell'Unione e degli Stati membri. Ai fini statistici si ritiene tuttavia opportuno comunicare il numero di dinieghi e divieti a livello dell'UE assieme al loro valore totale, come avviene secondo l'attuale prassi di comunicazione annuale.

Sebbene il valore dei dinieghi non sia previsto dal regolamento, si ritiene utile che ai fini della preparazione della relazione annuale gli Stati membri comunichino tali dati su base volontaria.

7. DATI SUI PRODOTTI A DUPLICE USO CLASSIFICATI COME PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 20), DEL REGOLAMENTO

La definizione dell'articolo 2, punto 20), relativa ai prodotti di sorveglianza informatica, riguarda sia i prodotti compresi negli elenchi di cui all'allegato I sia i prodotti non compresi negli elenchi.

L'**allegato B** descrive i prodotti compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento che si considerano rispondenti alla definizione dell'articolo 2, punto 20). La decisione riguardante la rispondenza ai requisiti della definizione giuridica di uno specifico prodotto non compreso negli elenchi deve essere presa caso per caso dagli Stati membri.

Anche le domande e le autorizzazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi devono essere incluse nella relazione annuale, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri.

⁸ Per quanto riguarda i dati forniti dagli esportatori, gli Stati membri possono presentarli conformemente agli obblighi di notifica degli esportatori nelle rispettive autorizzazioni globali e generali nazionali. Al fine di garantire la comparabilità e la coerenza in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, ulteriori revisioni della presente metodologia prenderanno in considerazione la possibilità di utilizzare solo i dati doganali.

Le domande e le autorizzazioni relative ad altri prodotti compresi negli elenchi possono essere incluse nella relazione, in base alla decisione dell'autorità competente pertinente.

Gli Stati membri forniranno alla Commissione di conseguenza i dati pertinenti sul rilascio delle licenze.

8. INFORMAZIONI SU AMMINISTRAZIONE E APPLICAZIONE

Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza stabiliti nel regolamento, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le informazioni relative agli elementi seguenti:

- personale nell'amministrazione (numero di funzionari incaricati del rilascio delle licenze/esperti incaricati dei controlli sui prodotti a duplice uso);
- attività di conformità e sensibilizzazione condotte nel corso dell'anno (conferenze, incontri con le associazioni di settore ecc.);
- rilascio delle licenze o altri strumenti di controllo delle esportazioni attuati;
- numero di infrazioni verificatesi e sanzioni applicate nel corso dell'anno (tenendo in debita considerazione la legislazione applicabile, ad esempio in materia di protezione dei dati personali);
- gli Stati membri forniranno inoltre su base volontaria informazioni relative alle relazioni annuali nazionali sull'esecuzione dei controlli sui prodotti a duplice uso rese pubbliche nell'anno di riferimento e le fonti internet pertinenti, se disponibili⁹.

9. PREPARAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DELL'UE SUI CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

La Commissione preparerà la relazione annuale sulla base dei dati resi disponibili dagli Stati membri secondo la metodologia descritta nei presenti orientamenti. Nella relazione si farà ricorso a strumenti di visualizzazione dei dati e grafici per garantire la comparabilità temporale.

Di seguito sono forniti esempi di tabelle di dati che saranno utilizzate per la preparazione della relazione annuale.

9.1 Relazione annuale dell'UE sulle autorizzazioni

9.1.1 Autorizzazioni specifiche

Tabella 1: Pubblicazione nella relazione annuale dell'UE delle **autorizzazioni specifiche** (numero e valore) **per tipo di prodotto**.

⁹ Non giuridicamente obbligatorio, ma rese pubbliche per ulteriore informazione.

Esempio

Anno	Tipo di prodotto	Descrizione del tipo di prodotto	Stati membri	Valore in EUR	Numero di autorizzazioni
2022	0EC1	Tipo di prodotto 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Totale			500
	1EC2	Tipo di prodotto 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Totale			2 200
	2EC3	Tipo di prodotto 3	XZ	500	5
		Totale			500
	Totale			<u>3 200</u>	<u>28</u>

Tabella 2: Pubblicazione nella relazione annuale dell'UE delle **autorizzazioni specifiche** (numero e valore) **per destinazione**.

Esempio

Anno	Destinazione	Stati membri	Valore in EUR ¹⁰	Numero di autorizzazioni
2022	Brasile	XZ	500	5
	Cina	XY	1 000	10
	USA	XX	200	2
	Totale		<u>1 700</u>	<u>17</u>

L'articolo 26 del regolamento non stabilisce che la relazione annuale deve includere una suddivisione delle autorizzazioni per tipo. Tuttavia si ritiene utile e opportuno comunicare tali informazioni, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri su base volontaria.

9.1.2 Autorizzazioni globali di esportazione

Pubblicazione dei dati riguardanti le **autorizzazioni globali di esportazione** (destinazioni e tipo di prodotto)¹¹.

Esempio

Parte 3 – Destinazioni

Codice ISO della destinazione	Codice ISO dello Stato membro	Numero di autorizzazioni globali rilasciate
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Tabella 4 – Tipo di prodotto

Tipo di prodotto	Codice ISO dello Stato membro	Numero di autorizzazioni globali rilasciate
------------------	-------------------------------	---

¹⁰ Migliaia di EUR.

¹¹ A seconda dell'effettiva disponibilità di dati da parte degli Stati membri.

0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabella 5 – Valore delle autorizzazioni globali di esportazione¹²

Codice ISO dello Stato membro	Valore in EUR
HU	
NL	

9.1.3 Autorizzazioni generali di esportazione nazionali

Tabella 6 – Destinazioni

¹² Poiché non tutti gli Stati membri esigono che gli esportatori indichino un valore pertinente quando richiedono le autorizzazioni globali di esportazione, la presente tabella si applicherà a seconda del caso.

Esempio

Codice ISO della destinazione	Codice ISO dello Stato membro	Numero di autorizzazioni generali di esportazione nazionali ¹³
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Tabella 7 – Tipo di prodotto

Esempio

Codice del tipo di prodotto	Codice ISO dello Stato membro	Numero di autorizzazioni generali di esportazione nazionali ¹⁴
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		

¹³ Che comprendono la destinazione pertinente.

¹⁴ Che comprendono il tipo di prodotto pertinente.

4EC05		5
		3

Tabella 8 – Valore delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali¹⁵

Esempio

Codice ISO dello Stato membro	Valore

Tabella 9 Pubblicazione nella relazione annuale dell'UE delle **autorizzazioni** (numero e valore) **per tipi di licenze**

Esempio

Anno	Codice del tipo di licenza	Tipo di licenza	Tipo di dati	Codice ISO dello Stato membro	Valore in EUR ¹⁶	Numero
2022	ID1	Autorizzazione di esportazione specifica	Autorizzazioni		100	70
					200	30
			Totale			300
	ID2	Autorizzazione globale di	Autorizzazioni		200	20

¹⁵ Se applicabile in base alla prassi nazionale.

¹⁶ Milioni di EUR.

		esportazione ¹⁷				
					100	40
			Totale		300	60
	ID3	Autorizzazione generale di esportazione nazionale	Autorizzazioni		Se applicabile	3
					Se applicabile	4
			Totale		XXX	7
	ID4	Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ¹⁸	Autorizzazioni		Se applicabile	8
					Se applicabile	8
Totale			XXX	16		
ID5	Autorizzazione ai servizi di intermediazione ¹⁹	Autorizzazioni		50	10	
				50	3	
		Totale		100	13	
ID6	Autorizzazione all'assistenza tecnica ²⁰	Autorizzazioni		700	40	
				100	5	
		Totale		800	45	
ID7	Autorizzazione di transito ²¹	Autorizzazioni		80	3	
				50	1	
		Totale		130	4	

¹⁷ In base al valore fornito dagli Stati membri su base volontaria, a seconda del caso.

¹⁸ Valore fornito dagli Stati membri su base volontaria.

¹⁹ Numero comunicato alla Commissione dagli Stati membri su base volontaria.

²⁰ Cfr. sopra.

²¹ Cfr. sopra.

	ID8	Autorizzazione in forza di una misura nazionale di controllo ²²	Autorizzazioni		50	40
					50	10
			Totale		100	50
	ID9	Autorizzazione per prodotti non compresi negli elenchi ²³	Autorizzazioni		100	10
					50	5
			Totale		150	15
	ID10	Autorizzazione di trasferimento intraunionale ²⁴	Autorizzazioni		60	25
					20	15
			Totale		80	40
	Totale				XXX	YYY

9.1.4 Uso delle autorizzazioni globali di esportazione e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e nazionali²⁵

Tabella 10 – Uso delle **autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione** da parte degli esportatori

Notifiche di primo uso – **Esempio**

Anno	Codice ISO 2 dello Stato membro	EU001 ²⁶	Valore ²⁷ in EUR	EU002	Valore in EUR	EU003	Valore in EUR	EU004	Valore in EUR	EU008	Valore in EUR
2022		4		1		1		4		4	
2022		5		4		2		3		5	
2022		7		5		4		2		6	

²² Cfr. sopra.

²³ Cfr. sopra.

²⁴ Cfr. sopra.

²⁵ In base ai dati messi a disposizione dagli Stati membri su base volontaria sull'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

²⁶ Numero delle notifiche di primo uso da parte degli esportatori nell'anno – Per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione applicabili.

²⁷ Valore totale delle esportazioni in base alle statistiche doganali o alle relazioni degli esportatori. In base ai dati messi a disposizione dagli Stati membri su base volontaria sull'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, a seconda dei casi.

2022		1		6		5		1		3	
2022		2		7		5		3		2	
2022		3		8		3		5		1	
2022		8		6		2		5		4	
2022		4		7		1		2		5	

Tabella 11 – Numero totale di esportatori che usano le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione

Esempio

Codice ISO 2 dello Stato membro	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Tabella 12 – Uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali da parte degli esportatori

Esempio

Anno	Codice ISO 2 dello Stato membro	Numero di notifiche di primo uso o prime registrazioni nell'anno	Numero totale di esportatori che usano le autorizzazioni generali di esportazione nazionali
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Tabella 13 – Dati supplementari²⁸: dettaglio per tipo di prodotto

Esempio

Anno	Codice ISO 2 dello Stato membro ²⁹	Codice di rif. del tipo di prodotto	Valore in EUR	Breve descrizione dell'autorizzazione globale di esportazione, dell'autorizzazione generale di esportazione nazionale o codice delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione pertinenti
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1 000	

²⁸ Messi a disposizione dagli Stati membri su base volontaria sull'uso delle autorizzazioni globali di esportazione, delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

²⁹ Solo lo Stato membro pertinente che ha fornito su base volontaria i dati pertinenti.

Tabella 14 – Dati supplementari³⁰: **dettaglio per destinazione**

Esempio

Anno	Codice ISO 2 dello Stato membro	Codice ISO 2 del paese di destinazione	Valore in EUR	Breve descrizione dell'autorizzazione globale di esportazione, dell'autorizzazione generale di esportazione nazionale o codice delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione pertinenti
2022		US	300	
2022		CN	1 000	

9.1.5 Dinieghi e divieti (allegato A)

Tabella 15 – Dati pubblicati nella relazione annuale dell'UE riguardanti **i dinieghi e i divieti**

Esempio

Anno XXXX
Numero di dinieghi e di divieti (totale UE)

³⁰ Cfr. sopra.

La relazione annuale dell'UE indicherà anche la percentuale relativa delle operazioni negate sul valore totale delle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso dell'UE nell'anno di riferimento.

9.1.6 Prodotti di sorveglianza informatica

Tabella 16 – Pubblicazione nella relazione annuale dell'UE di dati riguardanti le **domande** relative ai prodotti di sorveglianza informatica (allegato B)

Esempio

	Software di intrusione	Sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni	Sistemi di sorveglianza su internet	Software di monitoraggio delle comunicazioni	Strumenti forensi/investigativi	Altri (compresi negli elenchi) ³¹	Altri (non compresi negli elenchi) ³²	Total e	Destinazioni ³³
Domande ricevute	54	89	76	3	4	4		XXX	X,Y,Z,W
Stati membri di rilascio ³⁴	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri	Elenco di Stati membri		

Tabella 17 – Pubblicazione nella relazione annuale dell'UE di dati riguardanti le **autorizzazioni, i dinieghi e i divieti** relativi ai prodotti di sorveglianza informatica (allegato B)

³¹ Altri prodotti compresi negli elenchi che possono essere usati come prodotti di sorveglianza informatica.

³² Altri prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi che possono essere usati come prodotti di sorveglianza informatica.

³³ Elenco dei codici dei paesi.

³⁴ Quando solo uno o due Stati membri sono elencati come autorità di rilascio, i servizi della Commissione si consulteranno con le autorità interessate e otterranno una risposta positiva dagli Stati membri consultati al fine di comunicare i dati in modo tale che la riservatezza delle informazioni personali o commerciali, la difesa protetta, la politica estera o la sicurezza nazionale siano tutelate.

Esempio

Anno 2022 – UE	
Numero di dinieghi e di divieti emessi	Elenco di Stati membri pertinenti
Numero di autorizzazioni rilasciate	Elenco di Stati membri pertinenti

10. INFORMAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E SULL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

La relazione annuale dell'UE comprende le informazioni riportate in appresso.

10.1 Amministrazione dei controlli

Numero di **persone direttamente impiegate (equivalente a tempo pieno)** nell'amministrazione dei controlli nell'UE: xx.

Uso di **strumenti per il controllo delle esportazioni**:

- sistema **elettronico di rilascio delle licenze**: elenco degli Stati membri che usano un sistema elettronico di rilascio delle licenze;
- strumento di **classificazione**: elenco degli Stati membri che usano strumenti di classificazione;
- **altri strumenti**: elenco degli Stati membri che usano altri strumenti o software a sostegno degli esportatori e/o delle autorità competenti per il controllo delle esportazioni nell'applicazione dei controlli.

Numero di **attività di sensibilizzazione** organizzate nell'anno di riferimento: yy.

Collegamenti ipertestuali alle **relazioni nazionali**, se disponibili.

10.2 Esecuzione dei controlli

Numero di **audit di conformità** eseguiti: xx (compresi quelli eseguiti da dogane o altre agenzie).

Numero di **infrazioni** segnalate: yy.

Numero di **sanzioni amministrative e penali/ammende inflitte**: xx (da qualunque pertinente autorità di contrasto nazionale in caso di infrazione dei regolamenti relativi ai controlli delle esportazioni).

ALLEGATO A

Tipo di prodotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/821 (esclusi i prodotti di sorveglianza informatica)

CATEGORIA 0 – MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Codice di rif.	Tipo di prodotto
0EC1	Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
0EC2	Software per materiali nucleari, impianti e apparecchiature
0EC3	Tecnologia per materiali nucleari, impianti e apparecchiature

CATEGORIA 1 – MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Codice di rif.	Tipo di prodotto
1EC1	Materiali, componenti e strutture per impiego su aeromobili/impiego aerospaziale
1EC2	Esplosivi, propellenti e relative apparecchiature
1EC3	Materiali fibrosi, filamentosi e apparecchiature di produzione
1EC4	Metalli e leghe speciali e loro apparecchiature
1EC5	Prodotti e apparecchiature associati all'energia nucleare
1EC6	Prodotti chimici tossici, precursori, agenti patogeni, tossine e organismi geneticamente modificati, apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione relativi
1EC7	Software per materiali speciali e relative apparecchiature
1EC8	Tecnologia per materiali speciali e relative apparecchiature

CATEGORIA 2 – TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Codice di rif.	Tipo di prodotto
2EC1	Macchine utensili e sistemi e componenti per l'apparecchiatura industriale
2EC2	Apparecchiature per la fabbricazione di sostanze chimiche e biologiche
2EC3	Software per il trattamento e la lavorazione dei materiali
2EC4	Tecnologia per il trattamento e la lavorazione dei materiali

CATEGORIA 3 – MATERIALI ELETTRONICI

Codice di rif.	Tipo di prodotto
3EC1	Prodotti e componenti elettronici
3EC2	Assiemi, moduli e apparecchiature elettronici
3EC3	Prodotti elettronici utilizzabili in applicazioni nucleari
3EC4	Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o di materiali semiconduttori
3EC5	Materiali semiconduttori
3EC6	Software per materiali elettronici
3EC7	Tecnologia per materiali elettronici

CATEGORIA 4 – CALCOLATORI

Codice di rif.	Tipo di prodotto o "prodotto"
4EC1	Calcolatori

4EC2	Software per calcolatori
4EC3	Tecnologia per calcolatori

CATEGORIA 5 – TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE

Codice di rif.	Tipo di prodotto o "prodotto"
5EC1	Prodotti e apparecchiature per telecomunicazioni
5EC2	Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi
5EC3	Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione
5EC4	Tecnologia per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione

CATEGORIA 6 – SENSORI E LASER

Codice di rif.	Tipo di prodotto
6EC1	Apparecchiature ottiche e acustiche, componenti e materiali relativi; altri sensori
6EC2	Laser, apparecchiature e materiali relativi
6EC3	Sistemi radar, apparecchiature e materiali relativi
6EC4	Software per sensori e laser
6EC5	Tecnologia per sensori e laser

CATEGORIA 7 – MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

Codice di rif.	Tipo di prodotto
7EC1	Apparecchiature per sistemi di navigazione inerziale
7EC2	Altre apparecchiature relative al materiale avionico e di navigazione
7EC3	Sistemi di comando di volo
7EC4	Apparecchiature di produzione per materiale avionico e di navigazione
7EC5	Software per materiale avionico e di navigazione
7EC6	Tecnologia per materiale avionico e di navigazione

CATEGORIA 8 – MATERIALE NAVALE

Codice di rif.	Tipo di prodotto
8EC1	Veicoli sommergibili e navi di superficie e relativi sistemi, apparecchiature e componenti marini
8EC2	Materiali e apparecchiature per navi marittime
8EC3	Software per materiale navale
8EC4	Tecnologia per materiale navale

CATEGORIA 9 – MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

Codice di rif.	Tipo di prodotto
-----------------------	-------------------------

9EC1	Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV")
9EC2	"UAV" e loro propulsione
9EC3	Razzi e veicoli spaziali
9EC4	Motori a razzo
9EC5	Attrezzature per gallerie, strutture di collaudo e camere aerodinamiche
9EC6	Software per materiale aerospaziale e propulsione
9EC7	Tecnologia per materiale aerospaziale e propulsione

PRODOTTI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI

Codice di rif.	Tipo di prodotto
XEC1	Altro/non compreso negli elenchi

ALLEGATO B

Prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2021/821

Codice di rif.	Prodotti di sorveglianza informatica
CS1	Software di intrusione
CS2	Sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni
CS3	Sistemi di sorveglianza su internet
CS4	Software di monitoraggio delle comunicazioni
CS5	Strumenti forensi/investigativi
CS6	Altri prodotti compresi negli elenchi che possono essere usati come prodotti di sorveglianza informatica
CS7	Altri prodotti per la sorveglianza informatica non compresi negli elenchi che possono essere usati come prodotti di sorveglianza informatica.